

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 06/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato nel novembre 2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del febbraio 2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle somme versate a titolo di commissioni di istruttoria, commissioni in favore della banca, commissioni per l'intermediario finanziario e commissioni agente in attività finanziaria, per complessivi € 1.359,66, al netto dei rimborsi ricevuti in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi e le spese legali, quantificate nel reclamo in € 500.

Costitutosi, l'intermediario, si oppone poi alle pretese del cliente, eccependo:

- la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione percepite dall'agente in attività finanziaria intervenuto (allega fattura emessa il 10/1/2013), stante la relativa natura *up front*;
- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, degli interessi compensativi per l'estinzione anticipata, della quota non maturata delle commissioni incassate dalla Banca per l'attività di incasso rate e post erogazione, della quota non maturata della commissione maturanda per l'intermediario finanziario e della quota non maturata della commissione maturanda per l'agente in attività finanziaria;
- l'avvenuto rimborso altresì, in data 17/3/2017, della somma di € 379,20, comprensiva di una quota indebitamente trattenuta e di € 59,20 per un "residuo estinzione".

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Quanto alla richiesta di retrocessione della commissione di istruttoria a favore della banca il Collegio rammenta la decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento secondo cui *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*.

Sempre in linea con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene che vada riconosciuta natura *recurring* alle commissioni a favore della banca per l'attività di incasso rate e gestione in quanto volte a remunerare attività relative alla fase esecutiva del negozio come risulta dalla descrizione della clausola in esame.

Vanno infine accolte le domande di rimborso delle commissioni per l'intermediario finanziario e per l'agente in attività finanziaria da effettuarsi secondo il criterio contrattuale atteso che sono previsti, come emerge dalla documentazione in atti, criteri contrattuali di rimborso delle predette voci di costo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In conclusione preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,25%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,18%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione banca (up front)	€ 860,16	€ 516,10	€ 328,45	<input type="radio"/>		€ 328,45
<input type="radio"/>	comm. banca incasso (recurring)	€ 1.290,24	€ 774,14	€ 492,68	<input type="radio"/>	€ 764,11	€ 10,03
<input type="radio"/>	comm. interm. (maturata) (up front)	€ 714,24	€ 428,54	€ 272,73	<input checked="" type="radio"/>	€ 428,54	€ 428,54
<input type="radio"/>	comm. inter. (maturanda) (recurring)	€ 53,76	€ 32,26	€ 20,53	<input checked="" type="radio"/>	€ 31,84	€ 0,42
<input type="radio"/>	comm. agente (maturata) (up front)	€ 672,00	€ 403,20	€ 256,60	<input checked="" type="radio"/>	€ 403,20	€ 403,20
<input type="radio"/>	comm. agente (maturanda) (recurring)	€ 176,64	€ 105,98	€ 67,45	<input checked="" type="radio"/>	€ 104,61	€ 1,37
	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 59,20	-€ 59,20
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.112,81
interessi legali						si	

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso delle voci commissionali per il complessivo importo di € 1.112,81 oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio, al netto di quanto già restituito.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.112,81, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS